

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 1 di 56
---	--	------	----------------------------

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01**

## **INDICE**

**Parte Generale**

**Parte speciale n. 1**

**Parte speciale n. 2**

**Organismo di Vigilanza**

**Codice Etico Allegato 1**

**Sistema Disciplinare Allegato 2**

Roma , 31 03 2015

L' Amministratore Unico

Prof. Mauro Spallone

Roma, 05 04 2017 Rev. N.1

L' Amministratore Unico

Prof. Mauro Spallone

<p>Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01</p>	<p>Data</p>	<p>31.03.2015 Pag. 2 di 56</p>
---	--	-------------	------------------------------------

## ***Parte Generale***

### **Sommario**

#### **1. CASA DI CURA “CLINICA SAN MICHELE ARCANGELO”**

1.1. Cenni storici

#### **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. N.231/01**

2.2. I soggetti destinatari della norma: i soggetti in posizione apicale, i sottoposti, le situazioni di fatto

2.3. I reati presupposto previsti dal d. LGS. n. 231/01

2.4. Le sanzioni

2.5. L'esimente

2.6. Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria

#### **3. IL MODELLO 231 DELLA CASA DI CURA “ CLINICA SAN MICHELE ARCANGELO”**

3.1. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura “Clinica San Michele Arcangelo”

3.2. Approccio metodologico e finalità del modello

3.3. Struttura del documento

3.4. Gli organi sociali e la struttura organizzativa della casa di cura “ Clinica San Michele Arcangelo”

3.5. La struttura organizzativa della Casa di Cura “ Clinica San Michele Arcangelo”

3.6. Modifiche ed integrazioni del modello

3.7. Il sistema di deleghe e procure

3.8. Il sistema di controllo e le procedure

3.9. Il Controllo di Gestione

#### **4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

4.2. Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza

4.3. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

#### **5. IL CODICE ETICO**

#### **6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

#### **7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/01 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E)**

7.1. Finalità del sistema disciplinare

7.2. La struttura del Sistema Disciplinare

#### **8. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 3 di 56
---	--	------	----------------------------

## 1. CASA DI CURA “CLINICA SAN MICHELE ARCANGELO” S.p.A.

La Casa di Cura “ Clinica San Michele Arcangelo” S.p.A. di Roma eroga prestazioni di R.S.A. in regime di ricovero ordinario ed è iscritta negli elenchi dei Soci dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) della Regione Lazio.

La Casa di Cura “Clinica San Michele Arcangelo” è così strutturata:

- **Specialità ricovero:** R.S.A. Mantenimento A
- **Posti letto:** 48 di degenza ordinaria a ciclo continuativo definitivamente autorizzati ed accreditati istituzionalmente .

### 1.1. Cenni storici

La Clinica San Michele Arcangelo S.p.A. è nata il 31 03 2000 per Atto di Scissione dalla Nuova Clinica Latina S.p.A.

La Casa di Cura era in riconversione stante l’ obbligo alla trasformazione in R.S.A. e la Società ha dovuto iniziare iniziato il percorso per ottenere l’autorizzazione che comportò un enorme impegno economico per fronteggiare le spese derivanti dagli adeguamenti. Negli anni successivi l’attività della R.S.A. cresce e si consolida nel tessuto sociale ed urbano della Regione ed in particolare del territorio della Azienda USL Roma B.

L’ Amministratore Unico Sig.ra Elvira de Blasis ha impresso con il suo entusiasmo, la sua dedizione al lavoro ed il suo esempio, umano e professionale, un’impronta indelebile nella gestione della R.S.A. . Ha rappresentato, in un territorio complesso, un importante esempio di imprenditoria illuminata, capace di conciliare il rigore dell’amministrazione con il senso etico di una professione umana realmente rivolta al servizio dell’individuo. Sin dalla sua nascita la Casa di Cura Clinica San Michele Arcangelo ha voluto fattivamente contribuire alla salute del cittadino non solo attraverso l’apporto sostanziale del proprio patrimonio di professionalità, competenze e risorse strutturali e tecnologiche, ma anche attraverso l’attiva partecipazione a progetti di più ampio respiro, finalizzati alla valorizzazione del benessere psicofisico dell’individuo. Ad oggi la Casa di Cura , con Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00263 del 26 06 2013 , ha ottenuto il provvedimento di conferma del titolo autorizzativo ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo e, sin dal 27 06 2011 è una Società certificata ISO 9001 : 2008

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 4 di 56
---	--	------	----------------------------

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. N.231/01

Il decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli Enti, correlata a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito. Tale previsione adegua la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della *Comunità Europea* che degli Stati membri e, alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il principio della cosiddetta *responsabilità amministrativa* - introdotto dal citato Decreto - ha lo scopo di coinvolgere gli Enti nella sanzione dei reati, compiuti nell'interesse o vantaggio degli stessi; l'Ente, infatti, non è ritenuto responsabile se gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La *responsabilità amministrativa* è totalmente autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato, infatti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

### 2.2. I soggetti destinatari della norma: i soggetti in posizione apicale, i sottoposti, le situazioni di fatto

L'art. 5 del decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente rappresentato, vale a dire:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (soggetti c.d. "apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. "subordinati").

Il legislatore ha preferito l'utilizzazione di una formula elastica piuttosto che tassativa di soggetti che sarebbe stata, in concreto difficilmente praticabile vista l'eterogeneità degli enti cui la normativa si riferisce.

Possono essere qualificati come apicali, *in primis*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 5 di 56
---	--	------	----------------------------

congiunta o disgiunta). I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre la responsabilità dell'Ente sussiste, anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che, non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati, implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

### **2.3. I reati presupposto previsti dal d. LGS. n. 231/01**

La tipologia dei reati attualmente perseguibili ai fini del Decreto, si riferisce alle seguenti fattispecie criminose:

A. *Art.24* – Malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;

B. *Art.24 bis* – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C. *Art.25* – Concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione;

D. *Art.25 bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

E. *Art.25 bis 1* - Delitti contro l'industria e il commercio;

F. *Art.25 ter* - Reati in materia societaria;

G. *Art.25 quater* - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

H. *Art.25 quater 1* - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

I. *Art.25 quinquies* - Delitti contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi);

J. *Art.25 sexies* - Abusi di mercato;

K. *Art.25 septies* - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

L. *Art. 25 octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

M. *Art. 25 novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

N. *Art. 25 decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

O. *Art. 25 undecies* - Reati ambientali.

Infine, l'art.10 della Legge 18 marzo 2006, n.146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 6 di 56
---	--	------	----------------------------

2001”) ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione dei “reati transnazionali”.

L’assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l’inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

Si definisce “reato transnazionale”, a norma dell’art.3 della medesima legge, il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Come già avvenuto anche recentemente il Legislatore potrà in futuro prevedere altre fattispecie criminose che si andranno ad aggiungere a quelle sopra indicate ed in tal caso sarà necessario procedere a una integrazione del Modello.

#### **2.4. Le sanzioni.**

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il Decreto prevede sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso ma l’ammontare delle stesse non è predeterminato.

Esse sono infatti commisurate “per quote” e in relazione alla gravità dell’illecito e alle condizioni economiche dell’Ente.

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”; la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, e l’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente; l’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);

b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, c. 2):

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l’ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 7 di 56
---	--	------	----------------------------

l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 18 del Decreto 231.

E' molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva;

c) confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro";

d) pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna, ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);

il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

## **2.5. L'esimente**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 8 di 56
---	--	------	----------------------------

amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, *"Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente"*, prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (di seguito Organismo di Vigilanza o, in breve, anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione e di gestione, ossia il modello deve:

- identificare i rischi ed individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi dello specifico contesto aziendale, necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- prevedere un'attività di auditing sistematica e periodica: vale a dire una verifica periodica del funzionamento del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7 *"Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente"* prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (articolo 7, comma 2).

L'art. 7, ai commi 3 e 4, statuisce che:

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 9 di 56
---	--	------	----------------------------

- il Modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *“Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli*

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 10 di 56
---	--	------	-----------------------------

*stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.*

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo è, per la Società, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

## **2.6. Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria**

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

### **Le linee guida dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata**

La Casa di Cura “Clinica San Michele Arcangelo” S.p.A. di Roma è iscritta negli elenchi dei Soci dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) della Regione Lazio.

L'A.I.O.P. ha emanato le “Linee guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale” ed il 28 settembre 2010, il Consiglio Nazionale dell'A.I.O.P. ha approvato il Codice Etico Associativo adottato dalla Clinica San Michele Arcangelo S.p.A..

Inoltre, con nota Prot. 28.1-38 del 25 09 2014 , il Ministero della Giustizia ha espresso il giudizio di idoneità sul Codice di Comportamento adottato dall' AIOIP e alle integrazioni nello stesso apportate.

L'A.I.O.P. prevede, che al fine di poter redigere un “Modello” che sia in grado di prevenire i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, è opportuno tenere in evidenza e seguire con attenzione i principi individuati dalle Linee Guida, che rispondono ad esigenze ben precise:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, operando le opportune distinzioni tra reati “peculiari” della gestione ospedaliera pubblica e privata e reati “comuni” a qualunque gestione aziendale e societaria;
- realizzare una mappatura aziendale, raffigurante il sistema organizzativo gestionale, per la rilevazione delle aree a rischio di reati “peculiari”. In relazione agli specifici settori di attività individuati, stabilire procedure e sistemi di controllo atti ad impedire la commissione di reati;
- per quanto concerne i reati “comuni”, affermare nei modelli organizzativi una scelta di legalità generale alla quale si vuole ispirata la politica dell'azienda e ricordare l'obbligo di probità e correttezza per tutti coloro che prestano a qualunque titolo la loro opera in un'istituzione sanitaria privata;
- per quanto concerne entrambe le categorie (reati “peculiari” e “comuni”), evidenziare che l'Istituzione sanitaria si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, a qualsiasi titolo, reati nel contesto dell'attività aziendale;
- individuare regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e senza eccezione. Le eventuali eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Istituzione sanitaria privata, nel mansionario o degli ordini di servizio e similari, ritenute indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ammalato, dovranno, in ogni modo, essere ampiamente documentate;
- suddividere in fasi ogni procedura amministrativa e sanitaria. Prevedere che più fasi della medesima procedura siano affidate a soggetti diversi (Es.: prenotazione – accettazione – dimissione) ed, al contempo, evitare che l'eccessiva frammentazione produca deresponsabilizzazione con conseguente difficoltà di individuazione del soggetto responsabile;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 11 di 56
---	--	------	-----------------------------

- evidenziare tutte le attività che prevedano un contatto diretto con la pubblica amministrazione, in particolare laddove questa sia deputata all'esercizio di poteri di vigilanza e controllo. Da una parte, il personale dovrà curare autonomamente l'aggiornamento circa la normativa vigente, dall'altra l'azienda controllerà la costante formazione del personale nel senso delineato;
- prevedere per le Istituzioni sanitarie private con gestione in tutto o in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure;
- introdurre "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". A tal fine, il modello organizzativo predisposto dovrà essere pubblicizzato e reso conoscibile a tutti coloro che operano nella struttura, anche mediante l'affissione nella bacheca;
- il sistema disciplinare deve essere attuato sia nei confronti dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione", sia di quelli "in posizione apicale". La violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti è equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni;
- per quanto riguarda i collaboratori e i liberi professionisti è necessario prevedere che per quanto concerne le violazioni del modello organizzativo è previsto il recesso dal contratto nonché la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico;
- l'istituzione sanitaria, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza della violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento disciplinare e, se accertata, irrogare la sanzione;
- per quel che concerne l'attività espletata da personale in rapporto libero-professionale bisogna distinguere tra soggetti inseriti in organico e soggetti che operano fuori organico, occasionalmente ;
  
- i medici liberi professionisti possono agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'Istituzione sanitaria privata e commettere, pertanto, reati. Quindi, gli stessi devono essere positivamente considerati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, espressamente contemplati nel modello di organizzazione, che sarà attuato anche nei loro confronti. Si dovrà prevedere espressamente nel contratto individuale le forme di accertamento di violazione e stabilire quali violazioni del modello organizzativo, per la loro gravità, comportano la risoluzione immediata del rapporto;

### **3. IL MODELLO 231 DELLA CASA DI CURA**

La Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. , al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, ha ritenuto opportuno integrare i propri strumenti organizzativi dotandosi di un modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di accrescere la capacità della Società a contrastare efficacemente il rischio di commissione dei reati e di ridurre detto rischio, a un livello *ragionevole*

Ha quindi affidato il controllo sul Modello ad un Organismo di Vigilanza, dotato della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 12 di 56
---	--	------	-----------------------------

Il presente Modello, in linea con quanto previsto dall'art.6, c.3 del D.Lgs. 231/01, è stato sviluppato coerentemente con le indicazioni fornite dalle *Linee Guida* emanate dall'A.I.O.P. e adattandole – come necessario – alla concreta realtà della Società.

Il percorso seguito per l'elaborazione del Modello, può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

1. individuazione delle *aree a rischio*: sono state indagate e rilevate tutte le attività svolte da ciascuna Area/Direzione/Funzione aziendale, al fine di individuare le eventuali aree "sensibili" (aree/settori aziendali ove ipoteticamente sarebbe possibile la realizzazione dei reati) e i sistemi di controllo in essere, a presidio dei rischi di reato identificati dal D.Lgs. 231/01;
2. predisposizione e realizzazione degli interventi ritenuti necessari per la riduzione dei rischi e/o per il miglioramento del sistema di gestione e/o controllo interno ovvero, di quell'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate, su indicazione dei soggetti apicali, dal Management e dal personale aziendale, in grado di ridurre ad un livello ragionevole i rischi, anche attraverso l'introduzione di appositi protocolli comportamentali;
3. individuazione di un Organismo di Vigilanza dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il sistema di controllo preventivo posto in essere dalla Casa di Cura " Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. si articola nelle seguenti componenti:

- Codice Etico;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema disciplinare;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Protocolli generali;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Sistema organizzativo-gestionale e di controllo;
- Comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, sopra individuato, è stato altresì integrato e informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Codice Etico e dal Modello;
- previsione di adeguate modalità di gestione delle risorse finanziarie;

### **3.1. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura " San Michele Arcangelo" S.p.A.**

La Casa di Cura "Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ha promosso, su impulso dell' Amministratore Unico, un processo di riorganizzazione dell

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 13 di 56
---	--	------	-----------------------------

struttura aziendale e dei processi gestionali finalizzato tra l'altro all'adozione di un Modello organizzativo interno conforme alle prescrizioni del D.Lgs.231/01.

La Casa di Cura ha definito sia i contenuti del Modello sia l'iter approvativo dello stesso. Le attività di progettazione del Modello sono state svolte sotto il diretto controllo dell'Amministratore Unico con la piena collaborazione delle Aree/Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte. La documentazione prodotta prima di confluire nel Progetto di Modello, è stata preventivamente condivisa nei contenuti con i responsabili di dette Aree/Direzioni/Funzioni.

L'adozione del Modello 231 è stata determinata nella convinzione che la stessa possa costituire per la Società un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

### 3.2. Finalità del modello

La Casa di Cura "Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. ha progettato e costruito il Modello adottato fondandolo su un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo che nella sostanza:

- ricercano, individuano e consentono di monitorare le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, sui quali focalizzare in via prioritaria le attività di verifica;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
  1. un Codice Etico che definisce i principi etici e di comportamento adottati dalla Società;
  2. un Sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
  3. un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare comportamenti in contrasto con le misure previste dal Modello;
- determinano una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie idonee a prevenire le attività a rischio;
- attribuiscono all'Organismo di Vigilanza (ODV) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Il Modello pertanto si propone lo scopo di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Casa di Cura "Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni,

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 14 di 56
---	--	------	-----------------------------

piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

- ribadire che la Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Casa di Cura intende attenersi.

Con riferimento ai reati colposi, secondo la metodologia suggerita dall' AIOP , non si è esclusa nessuna delle attività aziendali.

Alla luce della mappatura delle attività sensibili, dell'identificazione dei rischi e dell'analisi del Sistema di Controllo Interno, sono stati valutati i rischi residui, in termini di criticità/possibilità che l'evento rischio si verifichi.

Per ciascuna attività aziendale, sono stati valutati i "rischi" ed assegnate le priorità di rischio a seconda dei vari elementi qualificanti il Sistema di Controllo Interno proprio della Società, dall'esistenza di regole comportamentali all'esistenza di attività di controllo e monitoraggio.

Sono stati pertanto attivati ed integrati i processi esistenti focalizzandoli sulle tipologie di reato contemplate dal Decreto 231, in funzione del contesto organizzativo ed operativo della Casa di Cura "Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. , sia interno che esterno. Particolare attenzione è stata posta all'esigenza di assicurare una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di eventuali situazioni di criticità, sia generali che specifiche.

Il risultato del lavoro svolto è riportato, in sintesi, nel presente Modello.

### 3.3. Struttura del documento

Il Modello organizzativo adottato dalla Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. per le finalità ed in funzione di quanto sopra indicato è unitario. Il Modello, infatti, governa un insieme di regole coerenti e unitarie che la Società ha ritenuto opportuno strutturare non in ragione delle figure aziendali coinvolte (*soggetti apicali e soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza*), bensì in funzione delle differenti aree di attività aziendali a rischio di commissione dei reati.

Il Modello è composto da un insieme organico di singole "Componenti" che vengono di seguito elencate:

- Parte Generale*
- Parti Speciali*
- Codice Etico*
- Sistema Disciplinare*
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza*
- Sistema delle Deleghe e Procure.*

La "Parte Generale" illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i protocolli di controllo e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 15 di 56
---	--	------	-----------------------------

Le “Parti Speciali” sono dedicate alle specifiche tipologie di reato ed in particolare:

- Parte Speciale n. 1 - reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale n. 2 - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità di ciascuna Parte Speciale è richiamare l’obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

1. le aree “a rischio reato” e le relative attività sensibili;
2. le eventuali aree “strumentali” e le relative aree a rischio;
3. le direzioni e/o le funzioni aziendali che operano all’interno di ciascuna area a rischio o strumentale;
4. i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio reato;
5. i reati che possono essere astrattamente commessi e le connesse potenziali modalità di realizzazione;
6. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
7. gli obblighi spettanti all’Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti.

### **3.4. Gli organi sociali e la struttura organizzativa della casa di cura “ Clinica San Michele Arcangelo” S.p.A.**

La struttura organizzativa della Casa di Cura è definita in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

#### **Il modello di Governance della Casa di Cura “San Michele Arcangelo” S.p.A.**

Il sistema è articolato come di seguito descritto.

L’**assemblea** dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto. La Casa di Cura “San Michele Arcangelo” S.p.A. è una Società di capitali soggetta al controllo del Collegio Sindacale.

L’ **Amministratore Unico** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali salvo quanto riservato in modo tassativo ai Soci dalla legge o dallo Statuto.

Il **Collegio Sindacale** è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Al Collegio sindacale è affidato il compito di verificare:

- l’osservanza della Legge e dell’Atto Costitutivo;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione
- l’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

### **3.5. La struttura organizzativa della Casa di Cura “ San Michele Arcangelo” S.p.A.**

La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall’altro la massima efficienza

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 16 di 56
---	--	------	-----------------------------

possibile, è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

La Società ha messo a punto un dettagliato Organigramma nel quale è schematizzata la propria intera struttura organizzativa e le aree a rischio.

Nell'organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'organigramma è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale della Società ed è così rappresentato :

#### **MEDICO RESPONSABILE**

**Dott. Francesco Rossi**

#### **AMMINISTRATORE UNICO**

**Prof. Mauro Spallone**

#### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

**Dott. Luca Filosi**

#### **RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO E LA A.S.L. ROMA B**

**Prof. Mauro Spallone**

**Sig.ra Federica Magrini**

#### **ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RICOVERI - DIMISSIONE**

**Dott. Francesco Rossi**

**Dott.ssa Francesca Bartoli**

#### **UFFICIO ACQUISTI**

**Prof. Mauro Spallone**

**Sig.ra Federica Magrini**

#### **UFFICIO CONTABILE CONTABILITA' E BILANCIO**

**Rag.ra Alessandra Bernardini**

#### **CONTROLLO AMMINISTRATIVO**

**Collegio Sindacale**

**Presidente Dott. Luca Filosi**

**Sindaco effettivo**

**Dott. Giorgio Palombo**

**Sindaco effettivo**

**Dott. Nicola Astarita**

#### **COORDINATORE**

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 17 di 56
---	--	------	-----------------------------

**Dott.ssa Francesca Bartoli**

**TESORERIA E CONTROLLO AMMINISTRATIVO**  
**Prof. Mauro Spallone**

**RAPPORTO CON I CLIENTI**  
**Sig.ra Federica Magrini**  
**Rag.ra Alessandra Bernardini**

**RISORSE UMANE**  
**Dott.ssa Francesca Bartoli**  
**Consulente del lavoro Dott. Colucci Raffaele**

**SICUREZZA SUL LAVORO**  
**RSPP Dott.ssa Maria Cosentino**  
**Medico Competente Dott. Antonio Gallotti**  
**RLS Nicola Sorriento**

**TECNOLOGIE**  
**Prof. Mauro Spallone**

**QUALITA' E PRIVACY**  
**Dott. Rossi Francesco**

**GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO**  
**Dott. Francesco Rossi**

**ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE**  
**Dott. Francesco Rossi**  
**Sig.ra Alessandrina Conti**

**SMALTIMENTO RIIFIUTI SPECIALI**

**(Outsourcing Ecolas S.r.l.)**  
**CUCINA**  
**(Outsourcing Vivenda S.p.A.)**

**LAVANDERIA/ GUARDAROBA**  
**(Outsourcing AlSCO S.r.l.)**

**MANUTENZIONI E VERIFICHE:**  
**Gruppo elettrogeno, impianti elettrici e speciali**  
**(Outsourcing Ditta ICET S.r.l.)**  
**Pulizia, sanificazione e manutenzione per la prevenzione della Legionellosi nel**  
**luogo di lavoro (D.Lgs.81/2008)**  
**(Outsourcing Ditta ICET S.r.l.)**  
**Impianti elettrici e speciali**

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 18 di 56
---	--	------	-----------------------------

**(Outsourcing Ditta Stradone Arcangelo)**

**Manutenzione impianti antincendio**

**(Outsourcing Mercuri Gestioni Antincendio S.r.l.)**

**Manutenzione impianti ascensori**

**(Outsourcing Ditta Ferrari & C. S.r.l.)**

**Verifiche microbiologiche acque destinate al consumo umano ed alla distribuzione presso la casa di cura**

**(Outsourcing ICQ S.r.l.)**

**Manutenzione impianto di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria**

**(Outsourcing Ditta ICET S.r.l.)**

**Derattizzazione e Disinfestazione**

**(Outsourcing Ditta Ares S.r.l.)**

**Verifica qualità e conformità fornitura vitti**

**(Outsourcing Ditta DNA)**

### **La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza**

Come richiesto dalle Linee Guida dell' AIOP , la Società si è dotata di una apposita struttura organizzativa della Società in materia salute e sicurezza sul lavoro ("SSL") nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati i soggetti di seguito indicati:

- i datori di lavoro;
- i dirigenti;
- i preposti;
- i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, rispettivamente anche "RSPP" e "ASPP");
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL (es. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Parte Speciale N. 2 Reati di colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**3.6. Modifiche ed integrazioni del modello** Il presente Modello (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 2, lettera a del Decreto) è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" pertanto l'adozione dello stesso, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Vice Direttore Sanitario della Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. .

In particolare è demandato all' Amministratore Unico il compito di integrare il presente Modello in relazione ad ulteriori tipologie di reati che nuove previsioni normative colleghino

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 19 di 56
---	--	------	-----------------------------

all'ambito di applicazione del Decreto 231, o in conseguenza di modifiche strutturali dell'organizzazione dell'azienda.

### 3.7. Il sistema di deleghe e procure

L' Amministratore Unico è l'organo preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma.

Il potere di rappresentare la Società è conferito in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura o in relazione a specifiche attività.

Se del caso, vengono di volta in volta conferite procure speciali ai responsabili di alcune funzioni in stretta relazione con le mansioni e l'attività svolta da ciascuno di essi, sia con riferimento a dipendenti della Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. sia a soggetti che svolgono le loro attività in ragione del contratto di servizio.

Le deleghe e le procure, quindi, sono comunicate formalmente ai singoli destinatari. Le procure vengono poi depositate presso l' Amministrazione .

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- oggetto della delega/procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

### 3.8. Il sistema di controllo

La Casa di Cura "San Michele Arcangelo" dispone di un corpus procedurale specifico per la gestione delle attività aziendali e, in particolare, con riguardo alle attività che insistono nelle aree a rischio reato.

I principali sistemi informatici utilizzati le cui password per l'accesso vengono detenute dall' Amministratore Unico e dallo stesso rilasciate su richiesta all' operatore incaricato sono:

l'applicativo Bridge – Buffetti (Contabilità),

l'applicativo aggiornamento RUG ASP Lazio

l' applicativo gestione rifiuti speciali SISTRI

l' applicativo fatturazione elettronica Regione Lazio Piattaforma LAIT

gli applicativi Home Banking

Le procedure della Società assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, per addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni (segregazione delle funzioni);
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua (tracciabilità delle operazioni/attività);
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate (documentazione).

### 3.9. Il Controllo di Gestione

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 20 di 56
---	--	------	-----------------------------

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non), il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget in base a situazioni "actual" periodiche, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
- controllare e monitorare gli stati di avanzamento di spesa connessi all'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie, in termini di costi sostenuti.

#### **4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

##### **4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

Tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione della Società e, come previsto dall' art. 6, comma 1 del D.Lgs., i compiti dell' organismo di vigilanza verranno svolti da un organismo di vigilanza monocratico che durerà in carica tre anni e che è stato nominato nella persona del Dott. Luca Filosi .

In particolare, l' ODV risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e dalle norme dello Statuto., ai requisiti di :

- autonomia ed indipendenza** in quanto:
  - o le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni della Casa di Cura "San Michele Arcangelo";
  - o l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all' Amministratore Unico ed ai Soci ;
  - o l'Organismo di Vigilanza è, inoltre, dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
  - o le regole di funzionamento interno del Vigilante sono definite ed adottate dal D.Lgs 231
- professionalità**: in quanto le professionalità acquisite consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche ed ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- continuità di azione**: l' Organo di Vigilanza è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività.

##### **4.2. Funzioni e attività dell' ODV**

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l' ODV è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
  - vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e ed il modello istituito;
  - verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
  - curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso il follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
- In particolare, tra le sue funzioni rientrano quelle di:
- monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello; ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 21 di 56
---	--	------	-----------------------------

- monitorare ed adeguare l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231 nonché la sua applicazione;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre la Casa di Cura a rischio di reato;
- verificare che quanto previsto nella Parte Speciale del Modello in relazione alle tipologie di reati, risponda in modo adeguato al Decreto 231;
- raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta e gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della Casa di Cura che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Struttura o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l' Amministratore Unico .

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [clinica.sanmichele@libero.it](mailto:clinica.sanmichele@libero.it) o per iscritto all'indirizzo della sede legale della Società, alla cortese attenzione dell' Amministratore Unico.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L' Amministratore dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non impongono una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell' Amministratore Unico stabilire in quali casi attivarsi.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 22 di 56
---	--	------	-----------------------------

#### **4.3. Obblighi di informazione dell' ODV nei confronti degli Organi Sociali –**

L' ODV deve relazionare per iscritto, almeno l' Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

Gli incontri devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

#### **5. II CODICE ETICO**

La Società, unitamente all'approvazione del presente Modello, ha già adottato un Codice Etico che costituisce uno dei protocolli fondamentali per la realizzazione di un valido Modello idoneo a prevenire i reati indicati dallo stesso Decreto e che si allega al presente modello.

Il Codice è conforme ai principi indicati dalle Linee Guida dell'A.I.O.P. e viene allegato al presente modello come allegato "1" e ne fa parte integrante.

#### **6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

La Casa di Cura Clinica San Michele Arcangelo S.p.A. è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello, della comunicazione al personale e della sua formazione ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello di Organizzazione e di Gestione e si impegna a continuare a implementare la divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione al ruolo, responsabilità e compiti.

In particolare, al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Modello, del Codice Etico e degli strumenti adottati dalla Casa di Cura , i documenti sono resi disponibili al personale dipendente e non della Casa di Cura tramite strumenti cartacei e/o informatizzati. A tutti i collaboratori viene altresì comunicata l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché fornite tutte le ulteriori informazioni sugli stessi.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure), ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all'organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi ecc.).

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta.

Il presente Modello , così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico sulla base di un piano definito . Le attività di formazione sono differenziate in funzione del ruolo e della responsabilità delle risorse interessate, prevedendo una formazione con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti "apicali" nonché per quanti operano nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa al Decreto 231 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società ed esimente) ed una parte specifica sui principi e le regole del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 23 di 56
---	--	------	-----------------------------

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali la Casa di Cura intrattiene rapporti, tra cui, a solo titolo esemplificativo, i fornitori, i consulenti, ecc.

L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali. Idonea documentazione viene altresì predisposta in relazione agli incontri di informazione, formazione ed aggiornamento.

La Casa di Cura non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e di Gestione (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza sulle informative, riunioni periodiche, aggiornamenti e/o relazioni sulle modifiche nonché a garanzia dell'Ente, la Casa di Cura Clinica San Michele Arcangelo S.p.A. ha istituito un registro ad hoc.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/01 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E)**

### **7.1. Finalità del sistema disciplinare**

La Casa di Cura Clinica San Michele Arcangelo S.p.A. considera essenziale il rispetto del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, l'Amministratore Unico ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto del Modello di Organizzazione e di Gestione adottati.

Il sistema disciplinare prescinde dalla pendenza di un procedimento penale a carico del destinatario.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello di Organizzazione e di Gestione potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio della Società. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole Stabilite, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

### **7.2. La struttura del Sistema Disciplinare**

Il Sistema Disciplinare della Casa di Cura Clinica San Michele Arcangelo si articola in quattro sezioni.

Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli i Sindaci ed il Revisore; gli altri soggetti in posizione apicale; i dipendenti e i Terzi Destinatari.

Nella seconda, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni, ossia:

A. con riferimento ai reati dolosi:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel Documento di Sintesi del Modello (Parte Speciale), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;

2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nel Documento di Sintesi del Modello (Parte Speciale), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 24 di 56
---	--	------	-----------------------------

3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;

4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

B. con riferimento ai reati colposi, invece:

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 6, 7 e 8;

2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7 e 8;

3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;

4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Il Sistema Disciplinare è stato redatto e viene allegato al presente modello come allegato "2" costituendone parte integrante. Pubblicato ed affisso in luogo accessibile a tutti atteso che deve esserne garantita la completa conoscenza da parte di tutti i Destinatari. Per i Terzi Destinatari lo stesso è disponibile previa richiesta.

## 8. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche entrambi redatte e formalizzate in apposito registro :

1. Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello anche attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei Responsabili competenti individuati dal Modello;

2. Monitoraggio costante da parte dell' Amministratore Unico che valuterà la necessità o meno di apportare modifiche/integrazioni alla documentazione emessa a seguito di:

- Modifiche normative aventi ad oggetto l'introduzione di nuovi reati ad impatto 231;
- Modifiche rilevanti nella struttura aziendale;
- Segnalazione di punti di debolezza del Modello da parte del Personale della Casa di Cura San Michele Arcangelo
- Introduzione di nuovi rilevanti processi aziendali ad impatto 231.

L'integrazione del Modello, essendo lo stesso "atto di emanazione dell'organo dirigente" – in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231/01 – è comunque un compito

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 25 di 56
---	--	------	-----------------------------

dell' Amministratore Unico il quale potrà aggiungere Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati.

## ***Parte Speciale n. 1: Reati contro la Pubblica Amministrazione***

### **Sommario**

**1. NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, DI “PUBBLICO UFFICIALE”, DI “PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO”**

**2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE**

2.1. Reati in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico (art.24)

2.2. Reati in materia di concussione e corruzione

**3. AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITA' SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI**

3.1. Aree a rischio “reato diretto”

3.2. Aree a rischio “strumentali”

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 26 di 56
---	--	------	-----------------------------

## **1. NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, DI “PUBBLICO UFFICIALE”, DI “PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO”**

I reati contro della Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “PA”), intesa in senso lato e tale da ricomprendere le PA estere, sono connotati dalla lesione dell’attività delle PA. Ed invero il bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici è costituito dal buon andamento e imparzialità della PA, ovvero dall’interesse pubblico a preservare il prestigio della PA ed il suo regolare funzionamento (art. 97 della Costituzione). Talvolta tali reati sono anche plurioffensivi, nel senso che ledono altri interessi, quali, ad esempio, la libertà di determinazione del soggetto.

Al fine di delineare i connotati di tali reati è essenziale indicare le definizioni di Pubblica Amministrazione.

Il codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la definizione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio), tuttavia nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. In estrema sintesi, per PA può intendersi l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europee, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.). La maggior parte dei reati contro la PA devono essere commessi (c.d. reati propri) da soggetti che devono rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) o di Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). A norma dell’art. 357 c.p., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La funzione legislativa consiste nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l’attività legislativa costituzionale, sia l’attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l’attività legislativa delle Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); sia, infine, l’attività legislativa rilevante nell’ambito dell’ordinamento nazionale delle Istituzioni dell’Unione Europea.

E’ Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, dunque, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all’esercizio di tale potere (ad es. membri del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale).

La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia l’insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione giurisdizionale. E’ Pubblico Ufficiale chi esercita l’attività afferente l’amministrazione della giustizia (ad es. magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).

La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi.

I poteri tipici riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”, possono essere classificati in:

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 27 di 56
---	--	------	-----------------------------

potere deliberativo, potere autoritativo e potere certificativo della Pubblica Amministrazione.

il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, l’aggiudicazione di una gara;

il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

L’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

E’, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei “poteri” sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un’attività intellettuale caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se avente natura di enti privati.

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata in concreto in ragione dell’effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

## **2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITA’ DI COMMISSIONE**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti negli artt. 24 e 25 del Decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili per la Casa di Cura “ Clinica San Michele Arcangelo ” S.p.A. , oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 28 di 56
---	--	------	-----------------------------

## **2.1. Reati in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni (art.24)**

### ***Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.)***

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.*

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la PA.

Per “artificio” o “raggiri” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale (costituiscono ad esempio artifici e raggiri l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti).

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di un'efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il “profitto” si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo puramente esemplificativo, le tipologie di ingiusto profitto che potrebbero derivare dal compimento di artifici o raggiri potrebbero essere:

- l'ottenimento di indebite agevolazioni contributive per assunzioni di personale;
- il far risultare, fornendo documentazione non veritiera, il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di assunzione di personale disabile;
- l'inserimento della Società nella lista dei fornitori qualificati dell'Ente soggetto pubblico pur in assenza dei requisiti richiesti;
- il rilascio di autorizzazioni non dovute, ovvero il sottacere informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà dell'Ente Pubblico;
- l'ottenimento di rimborsi fiscali non dovuti.

### ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)***

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 29 di 56
---	--	------	-----------------------------

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

Il reato è configurabile nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'elemento oggettivo del reato può ravvisarsi al ricorrere di due condotte alternative:

- l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati;
- ovvero attraverso un intervento illecito non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della PA.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Il Gruppo di Lavoro ha identificato alcune fattispecie di reato, previste dall'art. 24 del Decreto 231, per le quali non sono stati identificati specifici profili di rischio e sono stati considerati sufficienti i principi e le regole comportamentali enunciati all'interno del Codice Etico societario, ovvero:

- Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 318-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (318-ter c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( art.640-bis c.p.).

## **2.2. Reati in materia di concussione e corruzione (art. 25)**

### **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.*

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio (quest'ultimo qualora rivesta la qualità di "pubblico impiegato") ricevano (o accettino promessa di) per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere (corruzione passiva impropria antecedente), o per aver compiuto (corruzione passiva impropria susseguente), un atto del proprio ufficio.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 30 di 56
---	--	------	-----------------------------

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'erogazione di denaro può derivare, a titolo meramente indicativo:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti e spedizionieri.

Tipologie di erogazione di altre utilità o retribuzione possono essere, in via esemplificativa:

1. omaggi e, in genere, regalie;
2. dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
3. assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
4. raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
5. cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ovvero verso società collegabili al pubblico ufficiale.

Le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- ottenere più velocemente o nei tempi di legge una autorizzazione cui la Società avrebbe comunque diritto;
- indurre, in genere, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a compiere uno o più atti del loro ufficio.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".*

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un PU o di un IPS per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU o dal IPS, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 31 di 56
---	--	------	-----------------------------

Si rileva che la nozione di “atto contrario ai doveri di ufficio” è stata indicata dalla giurisprudenza, per cui si tratta di qualsiasi comportamento in contrasto con norme giuridiche o che violi i principi di lealtà, imparzialità ed onestà della PA.

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente, sottolineando che in questo caso le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- far ritenere adempiuti o parzialmente adempiuti, essendo invero inevasi o aggirati, gli obblighi di legge;
- omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme.

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.*

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si rileva che nella nozione di PU rientrano, oltre ai magistrati, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

La responsabilità della Società potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (quindi di carattere amministrativo, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio instauratosi per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale) un amministratore o un dipendente della Società corrompa, ad esempio, il giudice, o il consulente tecnico d'ufficio o anche un testimone, al fine di ottenere un provvedimento favorevole per l'Ente o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

*“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319,*

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 32 di 56
---	--	------	-----------------------------

*si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto detto precedentemente per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

### **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)**

*“Le disposizioni degli articoli 314, 318, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 33 di 56
---	--	------	-----------------------------

*Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza viene compiuta nei confronti di membri degli organi della Comunità Europea o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio qualora esercitino funzioni corrispondenti. Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.

Sulla base dei risultati del risk assessment, il Gruppo di Lavoro ha identificato come potenzialmente **non applicabile** alla Casa di Cura “Clinica San Michele Arcangelo” S.p.A. la fattispecie di reato relativa alla **Concussione (art. 317 c.p.)**, prevista dall’art. 25 del Decreto 231.

### **3. AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITA’ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI**

A seguito delle attività di risk assessment, sono stati individuate, nell’ambito della struttura organizzativa della Casa di Cura “ Clinica San Michele Arcangelo” le aree considerate “aree a rischio reato”, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, costituite da:

**aree a rischio “reato diretto”**, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;

**aree a rischio c.d. “strumentali”** alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

Si fa presente che laddove un’area presenti le caratteristiche sia di area a rischio reato diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell’ambito di ciascuna “area a rischio” sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. “attività sensibili”, ovvero quelle attività, all’interno delle “aree a rischio reato”, al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione.

Di seguito si riportano le “aree di rischio” con una breve descrizione delle attività che le compongono, dei ruoli aziendali coinvolti e, per le aree a rischio “reato diretto” e

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 34 di 56
---	--	------	-----------------------------

l'indicazione dei reati potenzialmente ad esse associabili. In particolare, nell'ambito dei ruoli coinvolti, sono stati riportati anche i soggetti che, in virtù del contratto per la fornitura di servizi stipulato con la svolgono le attività sopra indicate nell'interesse esclusivo della Casa di Cura " Clinica San Michele Arcangelo " S.p.A. (senza alcun coinvolgimento della società di cui sono dipendenti).

Si riporta, nei paragrafi che seguono, l'elenco delle Aree a Rischio "Reato Diretto" e "Strumentali" disposte in ordine decrescente sulla base del rischio valutato in fase di risk assessment preliminare alla definizione del Modello di Organizzazione e Controllo. La valutazione del rischio è stata condivisa con i responsabili delle strutture e dei processi della Casa di Cura

### **3.1. Aree a rischio "reato diretto"**

#### ***Area di rischio: Gestione delle giornate assistenza e altri flussi per il rimborso delle prestazioni***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

*Medico Responsabile*

#### ***Area di rischio: Richiesta Autorizzazioni Amministrative/Licenze***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

*Medico Responsabile*

#### ***Area di rischio: Richiesta e gestione accreditamento istituzionale***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

*Medico Responsabile*

ISO 9001:2008 – Procedure del sistema qualità vedi allegato

#### ***Area di rischio: Gestione del Contenzioso***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

#### ***Area di rischio: Ambiente Salute e Sicurezza***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione*

*Medico Competente*

#### ***Area a Rischio "Strumentale": Gestione delle Cartelle Cliniche***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Medico Responsabile*

ISO 9001:2008 – Procedure del sistema qualità vedi allegato

#### ***Area di rischio: Gestione dell' Armadio Farmaceutico***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Medico Responsabile*

*Coordinatore infermieristico*

ISO 9001:2008 – Procedure del sistema qualità vedi allegato

#### ***Area a Rischio: Amministrazione del Personale***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Responsabile Risorse Umane*

#### ***Area di rischio: Gestione rapporti con l'Autorità Garante della Privacy***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 35 di 56
---	--	------	-----------------------------

*Responsabile Qualità e Privacy*

### **3.2. Aree a rischio “strumentali”**

#### ***Area a Rischio “Strumentale”: Tesoreria***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

#### ***Area a Rischio “Strumentale”: Acquisti di Beni e Servizi***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

*Medico Responsabile*

*Coordinatore infermieristico*

ISO 9001:2008 – Procedure del sistema qualità vedi allegato

#### ***Area a Rischio “Strumentale”: Amministrazione Contabilità e Bilancio***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

*Ufficio Amministrativo*

*Collegio Sindacale*

#### ***Area a Rischio “Strumentale”: Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Servizio Outsourcing*

#### ***Area a Rischio “Strumentale”: Selezione, Formazione e Sviluppo del Personale***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

ISO 9001:2008 – Procedure del sistema qualità vedi allegato

#### ***Area a Rischio “Strumentale”: Gestione dei Sistemi Informativi***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore Unico*

*Ufficio Amministrativo*

#### ***Area a Rischio “Strumentale”: Budget e Controllo di Gestione***

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

*Amministratore*

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 36 di 56
---	--	------	-----------------------------

## ***Parte Speciale n. 2: Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissime, Commessi in Violazione delle Norme di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro***

### **Sommario**

- 1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01**
- 2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ**
- 3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
- 4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI**
  - 4.1 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti**
  - 4.2 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP**
  - 4.3 I doveri ed i compiti degli APS e degli API**
  - 4.4 I doveri ed i compiti del RLS**
  - 4.5 I doveri ed i compiti del medico competente**
  - 4.6 I doveri ed i compiti dei lavoratori**
  - 4.7 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari**
  - 4.8 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 37 di 56
---	--	------	-----------------------------

## **1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche "Decreto 231"), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del Decreto Legislativo 81/2008 in materia, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

### **Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

*"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 38 di 56
---	--	------	-----------------------------

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con*

*violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "T.U.").

## **2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ**

Come indicato dalle Linee Guida dell' A.I.O.P. , l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello") deve essere preceduta da un'attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati. In riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le suddette Linee Guida evidenziano che non è possibile escludere,

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 39 di 56
---	--	------	-----------------------------

dall'inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida

rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U.

Quanto detto fa sì che i reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i casi in cui vi sia, durante le attività svolte in ambito aziendale, una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati considerati i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatti ai sensi della normativa vigente.

### **3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Casa di Cura "Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura operano, i soggetti di seguito indicati i quali sono anche i "Destinatari" della presente Parte Speciale.

#### **Il Datore di Lavoro**

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

#### **Il Dirigente**

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

#### **Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione**

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 40 di 56
---	--	------	-----------------------------

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "RSPP") scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

### **Addetto al primo soccorso**

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di più di un APS.

### **Addetto alla prevenzione incendi**

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di più di un API.

### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

### **Medico Competente**

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Lavoratore**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

### **Terzo Destinatario**

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, possono svolgere un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

La Società garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree della società o poste sotto la responsabilità della

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 41 di 56
---	--	------	-----------------------------

stessa, in quanto aree di cui l'azienda abbia la disponibilità giuridica, come ad esempio, aree eventualmente trasferite in comodato d'uso o in locazione da altre società.

Per tali persone, l'azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell'azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l'arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

#### **4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI**

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente Modello:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Modello e il Codice Etico Aziendale;
- le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

##### **4.1 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti**

Il Datore di Lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR");
- designare il RSPP. I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:
  - a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  - d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
  - e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - g. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - h. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 42 di 56
---	--	------	-----------------------------

- i. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- l. consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, nonché consentire al medesimo RSL di accedere ai dati di cui alla lettera n.;
- m. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- n. comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- o. consultare il RSL in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (Art. 50 del T.U.);
- p. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- q. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente la qualifica del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- r. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T.U. almeno una volta l'anno;
- s. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- t. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- u. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

#### **4.2 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP**

Il SPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 43 di 56
---	--	------	-----------------------------

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:

#### **4.3 I doveri ed i compiti degli APS e degli API**

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

#### **4.4 I doveri ed i compiti del RLS**

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l) avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina ad RSPP o ad ASPP.

#### **4.5 I doveri ed i compiti del medico competente**

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 44 di 56
---	--	------	-----------------------------

#### Il Medico Competente:

1. collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f., aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo alla necessità di conservazione;
6. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal T.U., alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
8. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
9. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del T.U., al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
10. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
11. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della salute.

#### **4.6 I doveri ed i compiti dei lavoratori**

I lavoratori devono:

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 45 di 56
---	--	------	-----------------------------

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

#### **4.7 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari**

Gli Appaltatori devono:

- a) garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b) recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 46 di 56
---	--	------	-----------------------------

e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

#### **4.8 Il ruolo dell' Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Come detto, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione della Società e, come previsto dall' art. 6, comma 1 del D.Lgs., i compiti dell' organismo di vigilanza sono stati affidati al Sig. Fulvio Basili.

Pertanto, allo stesso compete il ruolo anche dell' attività di monitoraggio sul Modello con riferimento alla Salute e Sicurezza. che deve essere, in ogni caso, differenziata e, comunque, preceduta dall'attività di monitoraggio svolta dalle funzioni competenti all'interno dell'azienda.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 47 di 56
---	--	------	-----------------------------

### *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01*

## ***Il Codice Etico***

La Casa di Cura Clinica San Michele Arcangelo S.p.A. ha adottato il codice etico A.I.O.P. che si allega al presente modello e ne fa parte integrante.

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all' Amministratore ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs 231/01, dalle norme di legge e dalle procedure interne.

La Casa di Cura " Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. s'impegna a comunicare a tutti i soggetti destinatari i valori e i principi contenuti nel Codice e a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, a tutto il personale dipendente e non ;

l'affissione in un luogo accessibile ;

Tutto il Personale, gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esse contenute. Il compito di vigilare sul rispetto del Codice spetta all' Amministratore Unico che adotta i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 48 di 56
---	--	------	-----------------------------

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01*

## ***Sistema Disciplinare***

### **Sommario**

#### **1. IL SISTEMA DISCIPLINARE DELLA CASA DI CURA “ CLINICA SAN MICHELE ARCANGELO” S.p.A.**

Il Sistema Disciplinare è, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”), uno dei Protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”). Il Sistema disciplinare è stato redatto su un documento che si allega al presente modello e ne fa parte integrante.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 49 di 56
---	--	------	-----------------------------

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01*

## **L' ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CASA DI CURA "SAN MICHELE ARCANGELO" S.p.A.**

**1.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Le cause di ineleggibilità**

**1.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione**

**1.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

**1.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza**

**1.5. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza**

### **2. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**2.1. I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

**2.2. I poteri dell'Organismo di Vigilanza**

### **3. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**3.1. L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi**

**3.2. Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

### **4. IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI**

### **5. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 50 di 56
---	--	------	-----------------------------

## **1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CASA DI CURA "SAN MICHELE ARCANGELO" S.p.A.**

### **1.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Le cause di ineleggibilità**

In ottemperanza ai dettami del Decreto 231/01 , la Casa di Cura " Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico nella persona del Sig. Fulvio Basili.

Costituiscono motivi di ineleggibilità (e/o decadenza) dell' l'OdV così come nominato:

- i. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento;
- ii. la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 182;
- iii. in ogni caso la condanna che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- iv. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Collegio sindacale della Società;

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche alle risorse aziendali di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

### **1.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione**

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di 3 esercizi e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) a seguito di rinuncia all'incarico;
- b) qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente paragrafo 2.1.;

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- a) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- b) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.
- c) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza dell'OdV.

### **1.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 51 di 56
---	--	------	-----------------------------

- **autonomia ed indipendenza:** in quanto

- le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni della Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. ;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia direttamente all' Amministratore Unico, ai Soci ed ai Sindaci;
- l'Organismo di Vigilanza è, inoltre, dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
- le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organism

- **professionalità:** in quanto le professionalità consentono all' ODV di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;

- **continuità di azione:** in quanto l'Organismo di Vigilanza è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività.

- **Onorabilità**

Tale requisito va inteso nei termini di cui al D. Lgs.

#### **1.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza**

L' ODV , dispone delle risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

#### **1.5. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV redige un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi ;

## **2. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **2.1. I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità al disposto di cui all'art, 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.*

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e ed il modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 52 di 56
---	--	------	-----------------------------

curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:

follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, tra le funzioni dell'Organismo di Vigilanza rientrano quelle di:

monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello; ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;

monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;

verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;

verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231 nonché la sua applicazione;

verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;

effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;

espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre la Casa di Cura "San Michele Arcangelo" S.p.A. a rischio di reato;

verificare che quanto previsto nella Parte Speciale del Modello in relazione alle tipologie di reati, risponda in modo adeguato al Decreto 231;

raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta ;

fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;

monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;

a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

## 2.2.1 poteri dell'Organismo di Vigilanza

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 53 di 56
---	--	------	-----------------------------

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

### 3. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1. L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi

L'art. 6, Il comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire i sindaci, i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Casa di Cura "Clinica San Michele Arcangelo" (es., procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, tutti i soggetti sopra indicati sono collettivamente denominati, nel prosieguo del presente documento, anche "Destinatari"), di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- ad eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- ad eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- ad eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- alle notizie concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 54 di 56
---	--	------	-----------------------------

- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché: tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, ai quali incidenti registrati,
- al riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello della quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che le medesime integrino o meno una fattispecie di reato;
- alle comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ai provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
- alle risultanze degli audit periodici effettuati con riferimento al Sistema di Gestione della Qualità;

a ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della Casa di Cura "Clinica San Michele Arcangelo" S.p.A. che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Casa di Cura o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [clinica.sanmichele@libero.it](mailto:clinica.sanmichele@libero.it) o per iscritto all'indirizzo della sede legale della Società alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

### **3.2. Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* all' Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale e, in particolare almeno due volte l'anno lo relaziona per iscritto sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello ;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 55 di 56
---	--	------	-----------------------------

- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso l'OdV, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona al

#### **4. IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI**

Tutte le Direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali. Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

#### **5. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate dalla Società, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia all'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali della Società;
- di non accettare doni o vantaggi di nessuna natura ;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna alla Società;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

Casa di Cura San Michele Arcangelo S.p.A. Via Dei Sestili n. 18 Roma	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01	Data	31.03.2015 Pag. 56 di 56
---	--	------	-----------------------------